



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 06/10/2017

FATTO

In data 3/02/2012 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 26.880,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 224,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 12/07/2016, dopo la scadenza di 53 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel citato conteggio estintivo l'intermediario abbuonava Euro 250,58 a titolo di "rimborso commissioni".

Con reclamo datato 30/08/2016 il ricorrente lamentava che gli importi rimborsati fossero inferiori alle somme di sua spettanza per quote non maturate delle commissioni bancarie e finanziarie e degli oneri assicurativi e ne chiedeva il rimborso, per complessivi Euro 4.411,95, oltre spese legali ed eventuali quote insolute.

L'intermediario resistente vi riscontrava deducendo che la commissione di intermediazione fosse destinata in parte alla remunerazione di attività preliminari (tra cui le provvigioni erogate all'agente in attività finanziaria), come tale *up front*, ma anche continuative del prestito, per le quali l'art. 14 del contratto riconosce il rimborso in caso di estinzione anticipata solo di Euro 3,74 per ogni rata non scaduta, di cui all'abbuono effettuato in conteggio estintivo, oltre il quale nulla sarebbe dovuto; inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per la retrocessione degli oneri assicurativi, di competenza della compagnia assicurativa emittente la polizza, e delle commissioni bancarie, di competenza



della banca mutuante e comunque *up front*; ad ogni buon conto, offriva Euro 2.105,70 a titolo di ristoro complessivo.

Con ricorso del 14/03/2017 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre spese legali. Non ribadisce la domanda di rimborso delle quote insolute, da intendersi implicitamente rinunciata.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni ribadisce quanto dedotto in risposta al reclamo; inoltre, asserisce di aver effettuato un rimborso per Euro 561,80 per commissioni (che non documenta) e che la compagnia emittente la polizza dedotta in contratto ha effettuato un preventivo di ristoro di premi non goduti per Euro 102,11 in base alle condizioni di polizza; conclude in via principale per il rigetto del ricorso, e in via subordinata per il riconoscimento solo della somma precedentemente offerta.

DIRITTO

Per consolidato orientamento dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).

Qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*), con la conseguenza che l'importo da restituire al mutuatario si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata.

Con riguardo ai costi assicurativi, anche tale voce di costo va rimborsata dall'intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda anche Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016).

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) - data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

Nel caso di specie, considerato che le attività remunerate dalle due commissioni bancaria e d'intermediazione, di cui si chiede retrocessione, descritte all'art. 5 del regolamento contrattuale prodotto dal resistente in maniera cumulativa fra attività di natura preliminare e di natura continuativa, vanno considerate entrambe di natura *recurring*, mentre le commissioni di istruttoria ed erariali sono *up front*, essendo poi retrocedibili anche gli oneri assicurativi poiché il certificato di polizza prodotto dal resistente non risulta sottoscritto dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente e dunque le condizioni ivi richiamate non possono ritenersi accettate, l'intermediario resistente è tenuto al rimborso, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 67 rate residue del prestito, rispettivamente delle commissioni bancarie per Euro 75,04, di quelle di intermediazione per Euro 3.920,24, degli oneri assicurativi per Euro 216,11, per un totale di Euro 4.211,40.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.211,40.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI